



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 9 marzo 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, e dall'avv. Emilio Battaglia, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, della Procura Federale nella persona dell'avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 9 marzo 2001, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ N. 29

A) RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. BRESCIA avverso la squalifica del campo di giuoco per **due** giornate effettive di gara; avverso l'inibizione a tutto il 23 aprile 2001 al dirigente Stefano **Bena** inflitte dal Giudice Sportivo (gara Brescia-Lazio del 3/3/01 – C.U. n. 340 del 6/3/01).

Con provvedimento del 6/3/01 il Giudice Sportivo deliberava di irrogare alla Soc. Brescia la squalifica per due giornate effettive di gara e l'ammenda di lire 5.000.000 per i seguenti episodi verificatisi al termine della gara Brescia-Lazio e ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S. in relazione al disposto dell'art. 65 NOIF :

- 1) al momento di abbandonare lo stadio a bordo del taxi (che si trovava in attesa sul piazzale antistante lo stadio) l'arbitro ed i suoi collaboratori venivano fatti oggetto di un tentativo di aggressione perpetrato da circa un centinaio di sostenitori del Brescia i quali, contenuti a fatica dalle forze dell'ordine presenti, lanciavano all'indirizzo degli ufficiali di gara bicchieri, una pietra, giornali e sputi;
- 2) uno dei facinorosi lanciava – dalla distanza di circa un metro – contro l'arbitro una rivista con copertina rigida, procurandogli un'escoriazione ad un labbro;
- 3) prima di raggiungere il taxi l'arbitro veniva raggiunto da una decina di sputi;
- 4) alcuni facinorosi sferravano violente manate contro la vettura;
- 5) venivano altresì pronunciate all'indirizzo degli ufficiali di gara numerose frasi offensive e minacciose;

6) l'arbitro ed i suoi collaboratori non ricevevano, per tutto il corso degli eventi, alcun ausilio da parte dei dirigenti del Brescia, risultati assenti sia nel momento in cui gli ufficiali di gara si apprestavano a lasciare l'impianto sportivo, sia nella successiva fase dei ripetuti atti di aggressione posti in essere da un numero rilevante di tifosi;

Con lo stesso provvedimento il Giudice Sportivo irrogava al sig. Bena Stefano, dirigente addetto all'arbitro, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società fino al 23 aprile 2001, per essere venuto meno ai doveri propri del suo incarico quali sanciti dall'art. 65 NOIF.

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo con procedura d'urgenza la Soc. Brescia deducendo che la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice Sportivo sulla base del supplemento di rapporto redatto dell'arbitro divergeva sostanzialmente da quella riportata nella comunicazione del Questore di Brescia in data 7/3/01 ove si specificava: che i tifosi responsabili delle intemperanze (soprattutto verbali) erano stati non più di una ventina; che la terna arbitrale aveva abbandonato lo stadio scortata da un equipaggio della Polizia; che i dirigenti dei servizi di ordine pubblico presenti in loco non avevano rilevato tentativi di aggressione o lanci di oggetti contro gli ufficiali di gara.

Rilevava inoltre la reclamante che l'autista del taxi a bordo del quale si erano allontanati gli ufficiali di gara (di cui veniva prodotta una dichiarazione scritta) aveva escluso che si fosse verificata una situazione di effettivo pericolo per costoro, anche perché i poliziotti presenti avevano impedito ai facinorosi di avvicinarsi al taxi a distanza inferiore a 4-5 metri. Il tassista inoltre aveva escluso che l'arbitro fosse rimasto ferito in conseguenza di lanci di oggetti da parte dei tifosi del Brescia.

Contestava poi la Società reclamante l'addebito di omessa assistenza agli ufficiali di gara posto che a fianco degli stessi era sempre stato presente il proprio dirigente accompagnatore, sig. Cesare Zanibelli, il quale indossava la divisa sociale del Brescia ed era quindi facilmente riconoscibile. Anche il dirigente addetto all'arbitro, sig. Stefano Bena, era stato presente fino al momento in cui gli ufficiali di gara erano stati presi in consegna dai funzionari di Polizia per essere accompagnati al taxi. Venivano al riguardo prodotte dichiarazioni di Zanibelli e Bena.

Alla stregua di tutte queste considerazioni la reclamante concludeva chiedendo che la Commissione: in via istruttoria, disponesse l'audizione di Marinelli Maurizio, responsabile del Centro Studi Polizia di Stato, il quale aveva assistito all'intero svolgersi dei fatti; nel merito, revocasse la squalifica del campo di giuoco irrogando una sanzione di natura esclusivamente economica; chiedeva inoltre la riduzione della inibizione inflitta al dirigente Bena Stefano.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Società reclamante che ha illustrato le difese ribadendo le conclusioni sopra riportate.

La Commissione, esaminati gli atti, respinta - siccome inammissibile ai sensi della vigente normativa procedurale (art. 25 C.G.S.) - l'istanza istruttoria della difesa, acquisiti ulteriore supplemento di rapporto dell'arbitro, nonché la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, ritiene che il gravame sia meritevole di accoglimento. Al riguardo si osserva che il direttore di gara nel primo supplemento di rapporto ha fornito una descrizione della vicenda estremamente articolata e circostanziata, anche se ovviamente condizionata dalle proprie possibilità di soggettiva percezione in relazione al contesto concitato, se non drammatico, degli eventi di cui si è trovato ad essere vittima, unitamente ai propri collaboratori.

Nell'ulteriore supplemento di rapporto acquisito ex officio dalla Commissione, il direttore di gara ha sostanzialmente confermato la refertazione utilizzata dal primo Giudice (pericolosità dei lanci di oggetti, gravità delle contumelie, assenza e/o inerzia dei dirigenti del Brescia, durata e reiterazione delle azioni aggressive) palesando solo qualche incertezza in ordine al numero dei tifosi responsabili dell'aggressione e ridimensionando la gravità delle lesioni riportate in conseguenza del lancio di una rivista con copertina rigida da parte di uno dei facinorosi.

Attesa la natura di fonte privilegiata di prova che l'art. 25 C.G.S. attribuisce alla refertazione dell'arbitro e dei suoi collaboratori, una diversa ricostruzione della vicenda non può essere fondata sulle produzioni documentali della difesa che pacificamente non sono annoverabili tra gli "atti ufficiali" presi in considerazione dalla citata norma procedurale. Ciò vale non solo per le dichiarazioni di Bena e Zanibelli, trattandosi di allegazioni difensive rese da dirigenti della Società reclamante e come tali sprovvisti di qualsiasi riscontro probatorio, non solo per quelle rese dal tassista (che si è limitato a descrivere, in termini approssimativi, solo un segmento della vicenda vissuto dalla propria limitata prospettiva e condizionato inevitabilmente dall'impegno prioritario di guidare il veicolo fuori della zona tumulti), ma anche per la "comunicazione" indirizzata dal Questore di Brescia al Presidente della Soc. Brescia che gliene aveva fatto richiesta.

Invero, a prescindere da ogni considerazione sulla qualifica giuridico-formale di tale comunicazione (in una delle copie in atti compare la dicitura manoscritta "Doc.riservato") rileva la Commissione come il documento in questione si limiti a riportare una generica sintesi di quanto riferito al Questore dai funzionari di polizia presenti in loco, i quali ben possono aver avuto per la posizione in cui si trovava o per gli specifici compiti in cui erano impegnati, una percezione della vicenda (e quindi anche meno precisa o comunque non esaustiva) di quella propria dell'arbitro, che l'ha invece vissuta direttamente come protagonista passivo.

Significativa è l'affermazione conclusiva della nota del Questore : "i dirigenti dei Servizi di O.P. presenti sul posto hanno riferito di non aver notato dalla posizione nella quale si trovavano, tentativi di aggressioni o lancio di oggetti nei confronti della terna arbitrale". In definitiva, nonostante l'autorevolezza istituzionale della fonte di informazione, non ritiene la Commissione che la comunicazione in oggetto presenti connotati di rilevanza probatoria tali da escludere la verosimiglianza della versione della vicenda contenuta nei referti arbitrali.

Argomenti atti ad orientare il giudizio della Commissione in senso favorevole alla tesi della difesa, senza con questo inficiare la complessiva coerenza del quadro probatorio sin qui delineato, sono invece desumibili dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini acquisita all'odierna riunione.

Invero in tale documento ufficiale, anch'esso pienamente utilizzabile ai sensi dell'art. 25 cit., per un verso, trovano conferma alcuni profili fondamentali della refertazione arbitrale (durata della "situazione critica", gravità dell'aggressione, necessità di intervento di una quindicina di agenti con casco e sfollagente) per l'altro, viene dato atto della presenza di alcuni dirigenti del Brescia nonché dell'impegno (vanamente) profuso dai medesimi per calmare gli animi dei più facinorosi. Ciò ovviamente non toglie veridicità all'affermazione dell'arbitro di non essersi accorto della presenza di detti dirigenti, potendo l'apparente contraddizione spiegarsi con il fatto che costoro non ritennero di presentarsi al direttore di gara né di affiancarlo e difenderlo nelle immediate vicinanze del taxi essendo impegnati a svolgere opera di persuasione presso i più esagitati (evidentemente in una posizione di cui l'arbitro non poteva avere una percezione diretta).

L'addebito più grave formulato dal Giudice Sportivo deve dunque essere rivalutato in un'ottica più favorevole alle tesi difensive: se è vero che nessun dirigente (nemmeno quello specificamente "addeito" agli ufficiali di gara ex art. 65 NOIF) fu presente nel momento in cui l'arbitro ed i collaboratori uscirono nell'atrio ove erano attesi dal taxi e che nessun

dirigente ebbe cura di affiancare gli stessi nel pericoloso tragitto fino al luogo ove si trovava il suddetto veicolo, è anche vero che comunque alcuni dirigenti ebbero ad intervenire (anche se con limitata efficacia) nella fase più concitata (la c.d. “situazione critica” descritta dal collaboratore dell’Ufficio Indagini) cercando di contenere i tentativi di aggressione (fisica e verbale) dei tifosi. Ciò significa che l’inosservanza ai doveri di cui all’art. 65 NOIF indubbiamente vi è stata, ma si è trattato di un’infrazione disciplinare meno grave di quella ritenuta dal primo Giudice.

Quanto al giudizio sulla rilevanza antiregolamentare dei comportamenti posti in essere dai tifosi, ritiene la Commissione che si sia determinata una situazione obiettivamente pericolosa per l’incolumità degli ufficiali di gara, fatti oggetto di reiterati lanci di oggetti contundenti, da breve distanza, ad opera di un gruppo di facinorosi (di numero sicuramente superiore ai venti di cui ha parlato la Società reclamante) mossi da intenti palesemente aggressivi ed intimidatori. Devono pure essere stigmatizzate la gravità e la volgarità delle frasi ingiuriose profferite dai tifosi all’indirizzo degli ufficiali di gara (v. sul punto la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini cit).

Deve tuttavia considerarsi, in parziale difformità dalle valutazioni formulate sul punto dal primo Giudice, che le intemperanze si sono protratte per un tempo limitato (al massimo 5-6 minuti), che le stesse sono state opportunamente contenute dalle forze dell’ordine presenti (almeno 10-15 poliziotti hanno infatti impedito ogni contatto fisico diretto tra la folla e gli ufficiali di gara), che la protrazione della situazione critica è in parte dipesa da un impedimento non imputabile alla Società (“infelice” parcheggio di un veicolo della polizia; vedi ancora relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini), che sono risultate scarsamente significative le conseguenze lesive del lancio di oggetti contundenti (in sede di secondo supplemento di rapporto l’arbitro ha precisato di aver patito solo una sensazione dolorosa per alcuni minuti, senza alcuna fuoriuscita di sangue).

Alla stregua di tutte queste considerazioni appare congrua la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica del campo di giuoco.

Quanto alla posizione del dirigente Stefano Bena, rileva la Commissione che dagli atti ufficiali (supplemento di rapporto del direttore di gara ed ulteriore supplemento acquisito in data odierna) emerge in modo inoppugnabile la violazione dell’art. 65 n. 2 e 3 delle NOIF da parte del dirigente addetto all’arbitro, la cui funzione consiste proprio nell’assidua attività di assistenza agli ufficiali di gara, che deve protrarsi anche dopo il termine della stessa e fino a quando gli ufficiali non abbiano lasciato il campo (salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza). Lo stesso Bena, nella dichiarazione prodotta dalla reclamante, ha ammesso di essersi allontanato dall’area “riservata e protetta” prossima all’uscita dello spogliatoio, per recarsi a verificare l’antidoping, prima ancora che gli ufficiali di gara uscissero dallo spogliatoio, sottraendosi ai doveri di cui si è detto sopra, proprio nel momento dell’uscita dall’impianto sportivo dell’arbitro e dei suoi collaboratori, ovvero nel momento in cui vi era maggiore necessità di adempiere agli obblighi di assistenza imposti dall’art. 65 NOIF. Pertanto, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo appare congrua e deve essere confermata.

Per tali motivi la Commissione delibera di ridurre ad una sola giornata effettiva di gara la squalifica del campo di giuoco inflitta alla Società Brescia, confermando nel resto le delibere impugnate.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Soc. ATALANTA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Reggina-Atalanta del 14/1/01).

Con provvedimento del 30/1/01 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione la Soc. Atalanta per rispondere della violazione di cui agli artt. 6 comma 3 C.G.S e 62 n. 2 e 3 NOIF in relazione al comportamento tenuto dai propri sostenitori (lancio di un bengala all'indirizzo dei sostenitori della Società ospitante) dopo la gara Reggina-Atalanta del 14/1/2001.

Contestato l'addebito, la Società non faceva pervenire memorie difensive. All'odierna riunione è comparso il Vice Procuratore Federale che ha concluso per l'irrogazione della sanzione di lire 7.000.000 di ammenda.

L'addebito trova pieno riscontro nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, le cui risultanze non sono state contestate dalla Società deferita. Dall'atto ufficiale emerge infatti che, a gara conclusa, un "bengala" proveniente dal settore della tribuna riservato ai sostenitori dell'incolpata venne indirizzato nella curva limitrofa, occupata dai tifosi locali.

Tenuto conto della contestata recidiva e della intrinseca pericolosità del lancio, la Commissione ritiene congrua la sanzione di lire 5.000.000 di ammenda.

Per tali la Commissione delibera di irrogare alla Soc. Atalanta la sanzione di lire 5.000.000 di ammenda.

Soc. JUVENTUS: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Juventus-Fiorentina del 6/1/01).

La Commissione, esaminati gli atti delegati al deferimento; letta la memoria difensiva della Soc. Juventus; sentito il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la rimessione degli atti all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. per accertamenti in ordine al luogo in cui si sono verificati i fatti riferiti nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini presente alla gara Juventus-Fiorentina del 6/1/2001;

sospende il procedimento e trasmette gli atti all'Ufficio Indagini per lo svolgimento degli accertamenti sopra indicati.

Soc. VERONA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;

Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Verona-Napoli del 14/1/01).

Con provvedimento del 29/01/01, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione le Società Verona e Napoli per violazione dell'art. 6 comma 3 C.G.S. in relazione all'art. 62 n.2 e 3 delle NOIF, per il comportamento tenuto dai sostenitori delle due squadre durante la gara Verona-Napoli del 14/1/01.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione, la Soc. Verona ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che il lancio di fumogeni e di petardi non avrebbe interessato il campo di giuoco e non avrebbe cagionato alcun danno a persone e/o cose o strutture; che il lancio avrebbe costituito una reazione della tifoseria locale a quanto compiuto qualche minuto prima dai tifosi ospiti che avrebbero lanciato un fumogeno all'indirizzo del calciatore del Verona Massimiliano Oddo; allo stesso modo che gli episodi contestati non sarebbero stati finalizzati alla realizzazione di atti di violenza nei confronti di altri tifosi, costituendo piuttosto una manifestazione di passione e di tifo.

La Soc. Napoli non faceva pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla odierna riunione è comparso il Vice Procuratore Federale il quale chiedeva la dichiarazione di responsabilità delle Società incolpate e la irrogazione dell'ammenda di lire 10.000.000 per il Verona e lire 30.000.000 per il Napoli, a causa del comportamento recidivo dei sostenitori di quest'ultima squadra.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che i comportanti posti in essere dai sostenitori delle due Società deferite sono sanzionabili. L'art. 6 comma 3 C.G.S. infatti sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri sostenitori, sia sul campo di appartenenza che su quello delle Società avversarie, e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62 comma 2 e 3 delle NOIF.

Nel caso in questione, i comportamenti ascritti ai sostenitori del Verona e del Napoli (lancio di fumogeni e di petardi, senza conseguenze) rappresentano una manifestazione di tipo potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica, tanto che i fumogeni ed i petardi sono caduti sulla pista di atletica e dietro le porte provocando violente e numerose esplosioni.

Tale condotta integra certamente gli estremi delle violazioni contestate. Nel determinare la sanzione, la Commissione, tenuto conto della recidiva specifica di entrambe le Società incolpate, nonché delle circostanze che il Napoli giocava in trasferta e della dimensione dei petardi lanciati dai suoi sostenitori, ritiene di irrogare ad entrambe le Società la sanzione di lire 10.000.000 ciascuna.

Per tali motivi delibera di infliggere alla Soc. Verona la sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000 ed alla Soc. Napoli la sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000.

sig. Pietro SCIBILIA – Presidente Soc. Pescara: violazione art. 1 comma 3 C.G.S.;
Soc. PESCARA: violazione art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta (gara Pescara-Cosenza del 28/1/01).

Con provvedimento dell'8/2/01 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Scibilia Pietro, Presidente della Soc. Pescara per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 3 C.G.S. per avere nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione del direttore della gara Pescara-Cosenza del 28/1/01. Con lo stesso atto era deferita anche la Soc. Pescara per responsabilità diretta – ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S. – nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione degli addebiti, Scibilia ha trasmesso una memoria difensiva giustificando il proprio operato.

All'odierna riunione è comparso il Vice Procuratore Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti e per l'irrogazione ad entrambi della sanzione di lire 2.000.000 di ammenda.

Letti gli atti, ritiene la Commissione che le dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Soc. Pescara – di cui non è contestata la fedele riproduzione sulla stampa – travalichino chiaramente i limiti del diritto di critica, risolvendosi in una grave denigrazione della dignità professionale dell'arbitro, tacciato di parzialità e malafede. Devono dunque ritenersi integrati gli estremi della violazione di cui all'art. 1 comma 3. Tenuto conto della gravità delle dichiarazioni lesive e del fatto che le stesse sono state rilasciate da soggetto che, oltre a rappresentare il vertice societario, ricopre anche una carica importante in

ambito federale, ritiene la Commissione di dover irrogare a Scibilia la sanzione di lire 5.000.000 di ammenda. Alla Soc. Pescara deve essere irrogata a titolo di responsabilità diretta la sanzione di lire 5.000.000 di ammenda.

Per tali motivi la Commissione delibera di irrogare al sig. Scibilia Pietro e alla Soc. Pescara la sanzione di lire 5.000.000 di ammenda ciascuno.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 19 marzo 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 MARZO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro